



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Ufficio Demanio Marittimo



ORDINANZA BALNEARE N° 1/ 2021

(n. 74 / 2021 Registro Generale Ordinanze del 29 aprile 2021)

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA la L. n. 494/1993 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA l'Ordinanza Balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii..

VISTO il DPGR n. 82/2020 e gli allegati protocolli contenenti le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19;

VISTO il DPGR n. 40/2021, di modifica del protocollo n. 6 allegato al DPGR n. 82/2020 in materia di stabilimenti balneari e spiagge.

VISTA l'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia Romagna adottata per il contenimento degli effetti del Covid-19 n. 1/2021.

VISTE le vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinanti il diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini e l'annesso Regolamento, i limiti di navigazione rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

VISTA l'ordinanza n° 238/2018 del Comune di Cattolica recante “Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile”.

VISTO il Regolamento per il decoro delle attività economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2020.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia, delle Ordinanze balneari regionali e dell'Autorità marittima.

ORDINA

ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti, con divieto di sostare presso le strutture in concessione. I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica possono transitare sull'arenile anche oltre le ore 09,00, esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che impediscano il termine del servizio entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell'orario di chiusura

del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica telefonicamente al numero 366/5798618. I velocipedi possono transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree appositamente attrezzate.

ART. 2 DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

Le strutture balneari, come definite dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii., devono esercitare l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza indicate all'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia Romagna n. 1/2021 e dal 29 maggio al 12 settembre 2021 sono aperte al pubblico almeno fino alle ore 20,00 salvo condizioni meteo avverse.

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri 5 lungo tutto l'arenile di Cattolica, ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n° 103 al bagno n° 110 e nel tratto di spiaggia antistante il Parco Navi, bagno n° 117 incluso, in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra ombrelloni della stessa fila, tra file di ombrelloni o altri sistemi di ombreggio sono quelle indicate all'art. 3, comma 2, lett. e) dell'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia Romagna n. 1/2021. Tali limiti di superficie minima di distanziamento possono essere ridotti, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a mq. 10,50 fra i sistemi di ombreggio. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00. Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere riportato sul tetto delle cabine il relativo numero identificativo, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza, ad eccezione degli stabilimenti balneari dal n° 4 al n° 9 posti sotto la passeggiata sopraelevata del lungomare. Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione/noleggio possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orari diurni e in un numero massimo di 2 unità ogni 15 metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, dotati degli elementi identificativi di cui al vigente Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

I concessionari di stabilimenti balneari posti a confine con spiagge libere, devono delimitarne il confine con recinzioni leggere fino al limite della concessione e con apposita segnaletica.

Il trasporto sull'arenile di taniche di carburante destinato al rifornimento dei natanti a motore collocati sull'arenile delle attività autorizzate alla locazione/noleggio è consentito esclusivamente dall'alba fino alle ore 07,30 in condizioni di massima sicurezza e senza rilascio di sostanze inquinanti sull'arenile.

ART. 3 DISCIPLINA SPECIALE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

Dopo il 30 settembre di ogni anno è ammessa, presso le zone demaniali in concessione, l'installazione di barriere invernali antisabbia atte ad impedire che azioni eoliche producano cumuli di sabbia. E' consentito l'uso di paratie in legno o di altro materiale di chiusura a condizione che siano costituite da pannelli decorativi, anche fotografici. La loro rimozione deve avvenire entro il 1 aprile di ogni anno o entro il venerdì che precede la Pasqua, se antecedente. Le barriere invernali antisabbia devono essere di facile e rapida rimozione, collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea della battigia e/o del lungomare o della strada litoranea) sul fronte a mare degli attuali manufatti, tendere a costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti balneari e/o bar ove possibile e devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno o altro materiale se già autorizzato, oppure di rete metallica e rete ombra aderente di altezza massima di cm.130, montati in modo da consentire, per ogni zona demaniale in concessione, almeno un accesso alla spiaggia ed alla

battigia di larghezza non inferiore e cm. 150, dipinte con colori analoghi e ricompresi tra quelli già presenti nello stabilimento balneare ove sono installate. Nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari e durante la stagione balneare invernale, è possibile, ai fini di salvaguardia e sicurezza, proteggere i manufatti oggetto delle concessioni con sistemi di protezione provvisori, facilmente amovibili, purché sia comunque garantito l'accesso al mare. Le protezioni provvisorie non possono determinare un ostacolo per l'accesso al mare il quale deve essere sempre garantito anche in caso di realizzazione di varco complesso tendente a meglio garantire l'effetto ferma sabbia.

La pulizia dei lettini e delle altre attrezzature degli stabilimenti balneari non può essere effettuata prima del 20 settembre di ogni anno.

Sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge; nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di maggio (sabato e domenica) e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno, detti impianti devono rimanere accesi dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.

ART. 4 SERVIZIO DI DELIVERY

Sulla spiaggia del Comune di Cattolica, al fine di limitare l'accesso ai locali bar/ristoranti e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area a ciò preposta, è consentita e promossa l'attivazione, da parte delle imprese abilitate alla somministrazione, di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ove e per quanto possibile si dovrà privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto. A tal fine, onde promuovere e favorire altresì il migliore distanziamento tra i tavoli, è consentito anche il posizionamento dei tavoli e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cosiddette aree polifunzionali. Il servizio di delivery è consentito presso gli stabilimenti balneari, previo accordo con i concessionari, esclusivamente per le imprese abilitate alla somministrazione. Tale pratica, viste le misure per contrastare la diffusione del Covid-19, è suggerita e consigliata.

In ogni caso la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente contenitori biodegradabili e compostabili con divieto assoluto di utilizzare contenitori in vetro.

ART. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE

Per l'anno 2021 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere di zona Lampara, Kursaal, Ventena nonché della spiaggia comunale antistante il Parco Le Navi è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 6 del DPGR n. 82/2020, e di quelle contenute nell'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia Romagna per l'anno 2021. I fruitori delle spiagge libere devono rispettare, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc..) le medesime misure previste per il distanziamento negli stabilimenti balneari.

ART. 6 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo compreso tra il 29 maggio 2021 e il 12 settembre 2021 nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n° 1/2019 e ss.mm.ii della Regione Emilia Romagna e della vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Rimini. In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l'interruzione totale del servizio di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari e dei lavoratori, al fine di incrementare l'offerta turistico ricreativa, di estendere con propria Ordinanza integrativa l'obbligatorio periodo del servizio di salvamento.

Presso ogni postazione di salvataggio è obbligatoria la presenza di un pattino di "SALVATAGGIO". Eventualmente, a supporto, può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsore ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

Presso ogni stabilimento o struttura balneare deve essere disponibile una idonea imbarcazione di emergenza armata, adibita al salvamento e pronta all'uso, riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta al pattino di "SALVATAGGIO". Nei soli casi in cui il servizio di salvamento viene assicurato in forma collettiva e qualora intervengono accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, l'imbarcazione di emergenza aggiuntiva può essere posizionata ogni 50 metri lineari, previa comunicazione al Comune di Cattolica del suo responsabile. I piani di salvataggio, individuali e collettivi, devono garantire la presenza di defibrillatori semi automatici funzionanti, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due postazioni di salvamento per i piani di salvamento collettivi (ad ogni postazione dotata di defibrillatore ne seguono due prive) e uno ogni postazione di salvamento per i piani individuali, come previsto dall'Ordinanza balneare n° 1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati per mezzo della apposita scheda di rilevazione da quest'ultima predisposta.

L'impresa titolare dello stabilimento balneare provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano le linee guida di cui all'allegato n. 6 del DPGR n. 82/2020 e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle suddette linee guida.

ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ARTE FOTOGRAFICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE VELA – TAVOLE A VELA – NUOTO

Lungo la spiaggia del Comune di Cattolica è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di apposito nulla osta e/o autorizzazione demaniale che ne regoli le modalità, l'esercizio del commercio in forma itinerante per il solo settore alimentare (n° 7 nulla osta) con divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, dell'arte fotografica ambulante (n° 8 autorizzazioni), delle scuole vela, tavole a vela, nuoto e di sup. L'esercizio di tali attività è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia Romagna n. 1/2021 e di quelle regionali o nazionali in materia di misure per la mitigazione del Covid-19.

ART. 8 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate al Comune di Cattolica entro il 02 maggio di ogni anno, che ne disciplina il relativo rilascio. Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, previa verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza pubblica. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo di mantenere i corridoi in perfetto stato e di curarne il ripristino qualora a seguito di eventi meteo avversi dovessero risultare danneggiati.

ART. 9 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA

Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre. La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri deve avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ART 10 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cattolica, 29 aprile 2021

Il Dirigente

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.